

CAPITOLO 4 - Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 40 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)

Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale:

- la tabella 15, finalizzata a rilevare
 - sul versante delle risorse, la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio come certificati dall'organo di controllo e le risorse stanziate a bilancio per il medesimo fine;
 - sul versante degli impieghi, gli importi di tali aggregati effettivamente erogati ai dipendenti per le prestazioni rese nell'anno di riferimento;
- la scheda SICI, finalizzata a rilevare ulteriori informazioni in relazione alla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge che interessano la retribuzione accessoria, organizzazione e incarichi, progressioni economiche orizzontali, performance ecc.).

Nota bene: ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente": i contratti integrativi stipulati, la certificazione dei competenti organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, le relative relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, nonché le due sezioni del Conto annuale appena ricordate (tabella 15 e scheda SICI). Tale pubblicazione può avvenire, per le sezioni interessate, anche mediante inserimento, sempre nel proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla *Banca dati dei contratti integrativi* curata dall'Aran e dal Cnel (articolo 9-bis d.lgs. n. 33/2013).

Nota bene: prima della compilazione del presente conto annuale si raccomanda di verificare che le informazioni rese nell'annualità precedente siano aggiornate. In caso contrario si chiede di procedere alle opportune integrazioni e rettifiche.

Principali novità della rilevazione 2022

Di seguito è riportato l'elenco delle principali innovazioni introdotte con la presente rilevazione, rinviando al corpo del presente capitolo, ovvero a quelli dedicati alle istruzioni specifiche per comparto di contrattazione collettiva, il relativo approfondimento.

A. Schede SICI

- GEN - Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa
 - Sono state istituite, unicamente per le amministrazioni del comparto delle *Funzioni centrali* che presentano una articolazione territoriale, le voci GEN474 - GEN475 che identificano le risorse destinate alla contrattazione integrativa rispettivamente di livello nazionale e di sede.
- LEG - Rispetto di specifici limiti di legge
 - È stata istituita la nuova voce *LEG452 - Totale risorse ricomprese nell'unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017*. Questa voce ricomprende gli incrementi disposti dai CCNL 2016-18 confluiti nel rispettivo unico importo consolidato - ad esempio l'incremento del fondo per la dirigenza delle Funzioni locali individuato dall'articolo 56 del CCNL 2016-18 e ricompresso nell'unico importo 2020 secondo le indicazioni dell'articolo 57, comma 1, lettera a) - così come gli incrementi determinati dall'armonizzazione del personale ex-provinciale transitato nelle amministrazioni regionali secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017, anch'esso per le quote precedenti il citato CCNL confluito nell'unico importo consolidato. Questa voce è stata creata per consentire i controlli operati dalla incongruenza 15, poiché tali voci non sono puntualmente identificabili in sede di tabella 15 e pertanto si rende necessaria la loro valorizzazione in sede di scheda SICI.
- ORG - Organizzazione e incarichi (limitatamente al personale non dirigente)
 - è stata eliminata la domanda che rileva il numero di posizioni organizzative previste dall'ordinamento (es. ORG365 per le *Funzioni locali*, ORG375 per la *Sanità*, ORG375 e ORG117 rispettivamente per *Enti pubblici non economici* e *Ministeri* con riferimento alle *Funzioni centrali* ecc.);
 - per i soli contratti soggetti al CCNL comparto delle *Funzioni centrali*, per i quali a decorrere dal 1° novembre 2022 entra in vigore il nuovo ordinamento professionale individuato dal CCNL 2019-21, l'intera sezione ORG è stata riformulata al fine di rilevare distintamente, sia come numerosità in essere al 31.12 che con riferimento alla relativa remunerazione su base annuale (retribuzione di posizione o indennità di responsabilità): *a.* gli incarichi di elevata professionalità (art. 16); *b.* gli incarichi di posizione organizzativa e/o professionale (art. 15); *c.* gli incarichi di specifiche responsabilità (art. 54), *d.* gli incarichi ancora in essere secondo le indicazioni del precedente ordinamento (art. 18, comma 2, Ccnl 16 febbraio 1999);

- per il solo comparto delle *Funzioni locali*, sono state identificate in due specifiche voci (ORG453 e ORG454) gli incarichi di posizione organizzativa del personale con contratto di lavoro part-time e/o in convenzione con altri comuni o con l'Unione di comuni; pertanto, le voci preesistenti (ORG145, ORG136, ORG160, ORG179, ORG154, ORG161) a decorrere da quest'anno rilevano esclusivamente gli incarichi di posizione organizzativa del personale con contratto a tempo pieno e non in convenzione con altri enti.
- **PRD - Performance / Risultato**
Questa sezione è stata completata, con riferimento al personale non dirigente, con tre domande (PRD455, PRD456 e PRD457) riferite alla *differenziazione del premio individuale* individuata, in sede di CCNL 2016-18, dall'articolo 78 per le *Funzioni centrali*, dall'articolo 69 per le *Funzioni locali*, dall'art. 20 per *Istruzione e ricerca* e dall'articolo 82 per la *Sanità*.
- **(nuova) WLF - Welfare Integrativo**

È stata creata una nuova sezione finalizzata a rilevare le disponibilità a bilancio destinate a *welfare* (differenti cioè dall'eventuale utilizzo di quote aggiuntive dei fondi per la contrattazione integrativa rilevate in tabella 15) in essere precedentemente all'efficacia dei CCNL 2016-18, nonché le principali voci di utilizzo individuate, in sede di CCNL della medesima tornata, dall'articolo 80 per le *Funzioni centrali*, dall'articolo 72 per le *Funzioni locali*, dagli articoli 67 (*Università*) e 96 (*Enti di ricerca e ASI*) per *Istruzione e ricerca* e dall'articolo 94 per la *Sanità* (in questo ultimo caso non è prevista la rilevazione delle disponibilità a bilancio, voce WLF466, ma solo la rilevazione degli utilizzi, in quanto il welfare integrativo è totalmente a carico del fondo premialità e fasce).

B. Tabelle 15

Le novità riguardano in particolare gli aggiornamenti previsti per i fondi per la contrattazione integrativa a seguito dei CCNL 2019-2021 del personale non dirigente (*Funzioni centrali*, *Comparto sanità*, *Funzioni locali*, *Istruzione e ricerca*), oltre al CCNL 2016-18 del 7 ottobre 2022 della *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, mediante la annotazione degli incrementi di volta in volta previsti (es. voce F20T per le *Funzioni centrali*, F20K per le *Funzioni locali* ecc.).

Si segnala inoltre:

- con riferimento al personale non dirigente è stata prevista per tutti i compatti di contrattazione la voce di rilevazione *F16L - Articolo 11, comma 1, lettera b) DL n. 135/2018 - Incremento accessorio conseguente ad assunzioni effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali*; in tale voce vanno anche ricompresi, in quanto la copertura della retribuzione accessoria è puntualmente individuata dalla relativa norma, gli incrementi derivanti *a.* dalle stabilizzazioni operate ex art. 20 del Dlgs 75 del 2017 e *b.* gli incrementi per assunzioni a tempo determinato

effettuate ex articolo 1 del decreto legge n. 80/2021 il cui costo risulta incluso nel quadro economico del progetto con relativo rimborso sulle risorse del PNRR;

- cessa, a decorrere dal 2022, la rilevazione degli incentivi per quote di progettazione ad esaurimento regolate dall'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006 per opere iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 (eventuali quote residue andranno rilevate alla voce *F00N - Incentivi funzioni tecniche*), nonché la voce di recupero buoni pasto non utilizzati nel 2020, non più vigente;
- con riferimento alle sole *Funzioni centrali*, risulta generalizzata a tutte le amministrazioni destinatarie del CCNL dell'istituto delle risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente (art. 49, comma 5, voce F999) unitamente alla indicazione che le risorse non utilizzate per il lavoro straordinario, confluiscano sul fondo del medesimo anno (art. 49, comma 7, voce F20U); **nota bene:** ai fini del corretto funzionamento delle verifiche del limite 2016 con riferimento ai richiamati incrementi del fondo di cui alla voce F20U, risulta necessario decurtare del medesimo importo le risorse destinate allo straordinario (voce F20Z).

C. *Squadrate e incongruenze*

- (nuova) Squadatura 8

La squadatura è volta a segnalare una erogazione di retribuzione accessoria, a carico di ciascun fondo per la contrattazione integrativa e/o di aggregati esterni ai fondi finanziati con risorse di bilancio (es. le posizioni organizzative nel caso delle *Funzioni locali* o gli stanziamenti per remunerare il lavoro straordinario per la maggioranza dei compatti di contrattazione collettiva), superiore alle rispettive risorse. Al fine di risolvere la squadatura è richiesto che l'organo di controllo (collegio dei revisori o organo equivalente) sia formalmente posto a conoscenza di tale evidenza e ne prenda atto con apposito verbale. La squadatura procede alla verifica distintamente per ciascun fondo per la contrattazione integrativa (ove certificato) e ciascun aggregato di bilancio (es. lo stanziamento annuale per remunerare lo straordinario).

Qualora sia previsto uno sbilanciamento di un fondo rispetto a quanto inizialmente certificato, ma al contempo una compensazione con risorse di altri fondi, come avviene di norma nel caso della Sanità (dove le risorse non utilizzate dei fondi diversi da quello che remunerava la premialità convergono, a consuntivo e nel medesimo anno, in tale fondo), la squadatura opera con riferimento al complesso dei fondi e non con riferimento a ciascun singolo fondo. Lo stesso avviene per le amministrazioni soggette al CCNL delle Funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici eccetera) con riferimento al giroconto sul fondo delle risorse eventualmente non spese per lavoro straordinario della medesima annualità.

- Incongruenza 15

- Con la rilevazione 2022 si è preso atto del pronunciamento n. 40/2018 della Corte dei Conti, sezione Friuli Venezia Giulia, che ha individuato come non soggetto alla verifica del limite 2016 le Risorse Aggiuntive Regionali previste dai CCNL della Sanità.
- (modifica) Il controllo si attiva anche nel caso in cui tutte le voci della tabella 15 che vi intervengono risultano pari a zero.
- Incongruenza 3 (modificata)

In precedenza, questo controllo si attivava verificando la coerenza fra tabella 13 e la tabella 15 e, successivamente, ma unicamente in assenza di problemi, la coerenza fra tabella 13 e scheda SICI. Dall'anno corrente i due controlli divengono indipendenti e la segnalazione dell'incongruenza avviene sia per incoerenza fra tabella 13 e tabella 15 sia per incoerenza fra tabella 13 e scheda SICI.

Scheda SICI – Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa

Sezione GEN – Fondo relativo all'anno di rilevazione / tempistica della contrattazione integrativa

Raccoglie le domande dedicate alla tempistica di certificazione della costituzione del Fondo e della contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione:

- GEN353 in caso di certificazione disgiunta costituzione / contrattazione integrativa va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo; **nota bene**: la quantificazione delle risorse del Fondo subisce modificazioni da un anno all'altro che debbono pertanto trovare – sempre annualmente – l'avallo dell'organo di controllo (es. incrementi RIA per personale cessato, rispetto di specifiche disposizioni di legge, anche di contenimento e puntuale quantificazione delle risorse variabili, ai fini della validazione della compatibilità economica prevista dall'articolo 40-bis, primo comma del d.lgs. n. 165/2001);
- GEN354 ancora in caso di certificazione disgiunta, va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo contratto integrativo, a valle di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo; **nota bene**: in considerazione della ultrattattività di un contratto integrativo, ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la conseguente certificazione del contratto integrativo può avere periodicità non fissa o anche risultare del tutto assente (es. in caso di numerosità limitate di dipendenti / dirigenti);
- GEN355, in caso di certificazione in unica soluzione del versante delle risorse del Fondo (costituzione) e del versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data;

- GEN196, limitatamente ai dirigenti di prima fascia disciplinati dal CCNL del comparto Funzioni centrali, data di certificazione da parte dell'organo di controllo del solo ammontare delle risorse del Fondo.
- GEN195, richiede una misura del ritardo nella certificazione della costituzione dei fondi; va indicato il valore “0” in presenza di certificazione positiva dell’anno di rilevazione (assenza di ritardo); con il valore “1” in presenza, come ultima certificazione, di quella dell’anno immediatamente precedente, “2” se l’ultima certificazione risulta nell’anno ancora prima e così via; **nota bene**: la formula di calcolo del valore è anno corrente (es. 2021) meno anno dell’ultima certificazione in atti (es. 2016) che rende in questo caso “5” (cioè 2021 – 2016);

Attenzione: in assenza di qualsivoglia certificazione da parte dell’Organo di controllo va inserito il valore convenzionale “99”.

- GEN474 - GEN475, richiede di conoscere, unicamente per il comparto delle *Funzioni centrali* e con riferimento ad amministrazioni che presentano una articolazione sul territorio nazionale, il totale delle risorse destinato alla contrattazione integrativa di livello nazionale ed il totale delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di sede, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del CCNL del 9 maggio 2022.

Sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge

Questa sezione è dedicata al monitoraggio delle informazioni relative alla conformità dei Fondi della contrattazione integrativa con le norme di contenimento della spesa per il personale. Risultano monitorati nella sezione:

- LEG428, limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, distintamente per la specifica macrocategoria di volta in volta esaminata (es. personale dirigente, personale non dirigente, dirigenza sanitaria eccetera). Corrisponde al limite 2016 delle diverse sezioni della rispettiva tabella 15 del conto annuale. A titolo esemplificativo, nel caso del comparto delle Funzioni locali e con riferimento al personale non dirigente, la misura del limite 2016 è da indicare come somma: **a.** del limite 2016 del fondo per il trattamento accessorio, **b.** del limite 2016 delle risorse destinate a bilancio per le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza e **c.** del limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario. Nel caso del comparto Sanità il limite va esposto come somma dei tre fondi previsti in ciascuna azienda sanitaria nel 2016 avendo cura, nel caso della dirigenza, di adeguare tale limite alla nuova composizione voluta dai CCNL 2016-2018. Nel caso delle Università, sempre con riferimento al personale non dirigente, il limite va esposto come limite della somma degli attuali fondi ex artt. 63 e 65 del CCNL 2016-18 e 86 del CCNL 2006-09 cui va aggiunto il limite 2016 ai compensi per il lavoro straordinario, nel caso di contabilità al netto dei differenziali stipendiali a carico del bilancio, le poste temporaneamente

esterne al fondo riferite sia ai differenziali stipendiali destinati al personale delle categorie B, C, e D sia ai medesimi valori riferiti alla categoria del personale EP, sempre relativi al 2016.

Nota bene: Il limite 2016 deve essere in ogni caso computato al netto delle voci 2016 non interessate dalla norma (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a consuntivo dell'anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche eccetera) ed eventualmente aggiornato all'anno corrente in caso di modifiche del limite medesimo (ad esempio per incorporazione o scorporo di rami d'azienda nel caso del Servizio sanitario nazionale ovvero per variazione del limite secondo le prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legge n. 34/2017 per le regioni a statuto ordinario ed i comuni).

- LEG398, la quantificazione complessiva delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 con riferimento alla specifica macrocategoria di personale di volta in volta rilevata (es. le somme non utilizzate del fondo anno precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche eccetera).
- LEG425 (con riferimento alle Aziende sanitarie) e LEG429 (con riferimento alle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni), variazione del limite 2016 determinata dall'applicazione rispettivamente dell'articolo 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019 e dell'articolo 33, commi 1-2 del decreto legge n. 34/2019 secondo le indicazioni applicative esposte nella nota RGS prot. 179877/2020 resa alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Tale variazione corrisponderà, in grande sintesi, alla variazione (se positiva) del personale su base annua dell'esercizio di riferimento rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, moltiplicata per la valorizzazione pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa 2018.

Nota bene: tale informazione, come indicato dalle norme di riferimento, assume come base il personale in servizio al 31.12.2018 ed il relativo valore non potrà che essere uguale o maggiore di zero in quanto la norma in ogni caso fa salvo l'originario limite 2016 (la variazione in aumento o in diminuzione è da intendersi infatti rispetto all'anno precedente, a seconda che le assunzioni operate nell'anno superino o meno le cessazioni intercorse nel medesimo esercizio).

- LEG452 (ove presente) raccoglie il totale delle risorse ricomprese nell'unico importo consolidato come esposto in tabella 15 non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016 (es. il CCNL 17 dicembre 2020 del personale dirigente delle Funzioni locali prevede all'articolo 57, comma 2, lettera a) che nell'unico importo 2020 siano ricompresi anche gli incrementi del fondo individuati dal precedente articolo 56). La compilazione di questa voce risulta necessaria al fine di consentire le verifiche previste dalla incongruenza 15.
- LEG362, il limite di cui all'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, limite rispetto al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 75/2017 sono richieste talune informazioni aggiuntive.

Sezione ORG – Organizzazione e incarichi

Questa sezione ha la finalità di monitorare gli incarichi dirigenziali e, con riferimento al personale non dirigente, gli incarichi di posizione organizzativa o di responsabilità, previsti dai diversi CCNL (es. l'area delle posizioni organizzative di cui all'articolo 13 o 17 del CCNL 22.5.2018 per le Funzioni locali, gli incarichi funzionali di cui agli articoli 14, 16 e 17 del CCNL 22.5.2018 del comparto della Sanità e le tipologie di incarico prefigurate dall'articolo 18 del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza sanitaria eccetera).

Dove previsto, inoltre, sono richieste informazioni circa il numero di posizioni coperte con incarico ad interim e la loro valorizzazione economica.

Si segnalano le domande volte a monitorare il numero ed il valore unitario (espresso in euro, senza decimali) della retribuzione di posizione del personale dirigente e di quello non dirigente con incarico organizzativo, riferite al personale effettivamente in servizio al 31.12 dell'anno di rilevazione, distintamente per fascia.

Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, essa va indicata quale totale unitario annuo per tredici mensilità, indipendentemente dalla circostanza che talune unità lavorative abbiano cessato o avuto l'incarico in corso d'anno.

La rilevazione è tesa, usualmente, a registrare il valore della retribuzione di posizione / indennità di responsabilità distintamente per: *i.* valore più elevato; *ii.* valore meno elevato; *iii.* valori intermedi.

Nel caso in cui i valori economici della retribuzione di posizione siano previsti per un numero di fasce superiore alle 3 rilevabili nella scheda, dovranno essere rilevati nel seguente modo:

- il primo e l'ultimo dei campi “numero posizioni” vanno utilizzati per l'unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione;
- nel campo intermedio va indicato il valore delle restanti fasce/posizioni, calcolato come media unitaria ponderata nell'esempio di seguito riportato:

Situazione dell'Istituzione		Scheda SICI (conto annuale)	
<i>N. posizioni</i>	<i>Valore unitario</i>	<i>Fascia</i>	<i>Valore unitario</i>
10	15.000		
11	12.000	Più elevata	15.000
14	10.000	Restanti fasce (intermedie)	8.500
8	8.000	Meno elevata	5.000
37	7.000		
25	5.000		

Nota bene: il valore della posizione delle fasce intermedie è così calcolato nell'esempio: $(11 \times 12.000 + 14 \times 10.000 + 8 \times 8.000 + 37 \times 7.000) / (11+14+8+37) = 595.000 / 70 = 8.500$.

Nota bene: con riferimento al comparto delle *Funzioni Locali* sono state istituite le voci ORG453 e ORG454. Queste voci sono finalizzate a rilevare il numero di posizioni organizzative con rapporto di lavoro part-time e quelle utilizzate a tempo parziale, in convenzione con altri comuni o con l'Unione di Comuni. Ne consegue che tutte le voci precedenti (ORG145, ORG136, ORG160, ORG179, ORG154, ORG161) debbono essere riferite esclusivamente ad incarichi di P.O. con rapporto di lavoro a tempo pieno e non in convenzione con altri enti.

Sezione PEO – Progressioni economiche orizzontali a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione

La sezione è riferita esclusivamente alle nuove progressioni economiche orizzontali realizzate a valere sulle risorse del Fondo dell'anno di rilevazione ed è tesa a rilevare:

- il rispetto della permanenza biennale nella fascia economica precedente, se previsto dal CCNL di riferimento;
- una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO); tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50% coerentemente con la previsione normativa che le progressioni orizzontali debbano essere attribuite ad una quota limitata, e quindi non maggioritaria, di dipendenti;
- il rispetto delle indicazioni dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni), asseverato dalla risposta alla domanda PEO119;
- il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto definitivamente il contratto integrativo secondo le indicazioni del CCNL delle Funzioni locali nonché dei CCNL riferiti alla tornata contrattuale 2019-21 (domanda PEO473) ovvero, sino alla entrata in vigore di tali previsioni, il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno in cui si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni (domanda PEO266);
- il totale delle risorse destinate a progressioni economiche orizzontali contrattate e certificate nell'anno di rilevazione (domanda PEO133).

Sezione PRD – Performance / Risultato

La sezione contiene domande riferite alla premialità erogata unitamente all'indicazione dell'ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena, in ogni caso per prestazioni rese nell'anno di rilevazione: risultato per il personale dirigente e per il personale non dirigente ove tale istituto sia previsto; performance collettiva e performance individuale per il restante personale non dirigente. **Nota bene:** i valori esposti dovranno essere indicati al netto degli incentivi erogati per specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per le funzioni tecniche ex d.lgs. 50/2016, incentivi per la progettazione ad esaurimento ex articolo 92 commi 5-6 del d.lgs. 163/2016 ecc.) nonché della retribuzione per gli incarichi ad interim, ove previsti.

Con riferimento al personale non dirigente sono state introdotte dalla rilevazione 2022 domande relative alla differenziazione del premio individuale disposta dal CCNL. Si chiede di conoscere: se la contrattazione integrativa abbia definito o meno la limitata quota massima di personale cui attribuire la maggiorazione (PRD455); il numero dei dipendenti ai quali è stata erogata tale maggiorazione (PRD456); il valore pro-capite medio della maggiorazione del premio individuale (PRD457).

Nota bene: la domanda PRD368 riferita alla performance individuale effettivamente erogata, come per gli anni precedenti, deve ricomprendersi anche la maggiorazione esposta alla domanda PRD457 eventualmente erogata.

Sezione CPL – Rilevazione CEPEL

(da compilare da parte delle sole amministrazioni delle tipologie Comuni, Unioni di comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane)

La sezione conferma le medesime informazioni presenti nelle rilevazioni precedenti.

Sezione WLF – Welfare Integrativo

La sezione contiene alcune domande relative al finanziamento e all'utilizzo di welfare integrativo destinato al personale non dirigente.

La prima domanda (WLF466) chiede di conoscere le disponibilità di bilancio destinate a welfare integrativo per l'anno di rilevazione. **Nota bene:** le quote a carico dei fondi per la contrattazione integrativa, ulteriori rispetto alle risorse di bilancio già destinate a questo scopo, sono rilevate in sede di tabella 15. Tale domanda non è presente nel caso del Servizio sanitario nazionale, per il quale il welfare integrativo è totalmente finanziato a carico dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le domande successive sono riferite alle spese effettivamente sostenute per welfare integrativo, sempre per l'anno di rilevazione, secondo la casistica puntualmente prevista dal CCNL 2016-18 del comparto di contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento (WLF467, WLF468, WLF469 / WLF470,

WLF471). **Nota bene:** tali spese debbono ricoprire anche le voci eventualmente poste a carico del fondo per la contrattazione integrativa come espresse in tabella 15 secondo le indicazioni del CCNL id riferimento.

Sezione INF – Informazioni / chiarimenti

La sezione consente rispettivamente all'Organo di controllo (INF209) ed all'Amministrazione (INF127) di inserire informazioni e comunicazioni ritenute necessarie, da sintetizzarsi in un massimo di 1.500 caratteri per ciascuna voce.

Tabella 15

TABELLA 15 - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO - MACROCATEGORIA: ...		
Costituzione fondi per trattamento accessorio ^(*)		
DESCRIZIONE	COD	IMPORTI
Fondo risorse decentrate Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
<i>Totale Risorse fisse</i>		
Risorse variabili		
<i>Totale Risorse variabili</i>		
Decurtazioni		
<i>Totale Decurtazioni</i>		
Totale Fondo risorse decentrate (risorse certificate)		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		
<i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i>		
Straordinario (bilancio) Risorse a carico del Bilancio		
<i>Totale Risorse a carico del Bilancio</i>		
TOTALE RISORSE		
Destinazione fondi per il trattamento accessorio ^(*)		
DESCRIZIONE	COD	IMPORTI
Fondo risorse decentrate Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento		
<i>Totale destinazioni effettivamente erogate</i>		
Totale Fondo risorse decentrate (impieghi erogati)		
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Destinazioni temp allocate all'esterno del Fondo effettivamente erogate		
<i>Totale poste temp allocate esterno del Fondo</i>		
Straordinario (bilancio) Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
<i>Totale destinazioni effettivamente erogate</i>		
TOTALE IMPIEGHI EROGATI		

^(*) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Figura 26 - Schema tipo della tabella 15 di rilevazione dei fondi per il trattamento accessorio

Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

Con riferimento al versante delle *risorse*:

- l'atto formale di costituzione del Fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
- i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'articolo 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001 (ad eccezione della Regione Sardegna, per la quale non risulta allo stato ancora istituito tale organo di controllo);

- c) la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma e prodotta dall'Amministrazione ai fini della certificazione delle risorse del Fondo;
- d) atti amministrativi riferiti a sezioni della retribuzione accessoria non sottoposte annualmente a certificazione (es. l'atto che qualifica le risorse destinate annualmente alla remunerazione del lavoro straordinario ovvero la certificazione dei fondi 2018 per le amministrazioni delle funzioni locali per la determinazione delle risorse a bilancio destinate alle posizioni organizzative in precedenza ricomprese nel Fondo).

Con riferimento al versante degli *impieghi*:

- e) le scritture contabili dell'Amministrazione con riferimento alle spese effettivamente erogate a valere sul Fondo dell'anno di rilevazione; **nota bene**: anche con riferimento alla voce “Impieghi erogati temporaneamente all'esterno del Fondo”.

La casistica di compilazione

Viene riportata di seguito la casistica cui attenersi nella compilazione della tabella 15, sia sul versante delle risorse della retribuzione accessoria che sul versante degli impieghi.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

Tali risorse sono tipicamente relative ai fondi per la contrattazione integrativa economica soggette a certificazione da parte dell'organo di controllo. Con riferimento a tali fondi la relativa sezione della tabella 15 va compilata unicamente in presenza di certificazione da parte dell'organo di controllo specificamente riferita all'anno della rilevazione, che può essere della sola costituzione del fondo/i per le risorse decentrate ovvero del contratto integrativo congiuntamente a tali risorse. In assenza di certificazione, le voci del fondo vanno necessariamente lasciate in bianco (la coerenza di queste informazioni è controllata dalla *Squadratura 9*, cui si fa rinvio).

Nella tabella 15 sono altresì presenti sezioni che non necessitano di certificazione annuale da parte dell'organo di controllo, come le poste destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, quando tali poste non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (es. nel caso delle Funzioni locali, delle Funzioni centrali e delle Università). **Nota bene**: la *Squadratura 9* non opera con riferimento a queste poste e pertanto le relative voci vanno in ogni caso compilate.

Impieghi della retribuzione accessoria (lato destro della tabella 15)

Le diverse voci relative agli impieghi rilevate dalla tabella 15 debbono essere compilate nella misura in cui al personale in servizio risulta pagata la retribuzione accessoria relativamente a prestazioni rese nell'anno di riferimento (es. la retribuzione di risultato, così come gli incentivi per la performance, che di norma avviene oltre il termine dell'esercizio di riferimento, debbono essere annotati nella sezione degli impieghi della tabella 15 dell'anno rispetto al quale sono operate le valutazioni).

Questa valorizzazione consente, attraverso il confronto con la sezione delle risorse (quando presente) di apprezzare lo stato di avanzamento della contrattazione integrativa dell'ente, secondo la seguente casistica:

- 1) tabella 15 consuntivata (in calce alla tabella risulta barrata la relativa casella): i fondi risultano compiutamente certificati e tutte le risorse accessorie integralmente erogate; eventuali risorse in eccesso rispetto agli impieghi rappresentano le risorse definitivamente non utilizzate nell'anno, che tipicamente i CCNL destinano ad alimentare le risorse variabili dell'anno successivo;
- 2) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezione delle risorse compiutamente compilata: i fondi risultano compiutamente certificati ma talune poste accessorie (tipicamente la retribuzione premiale) sono ancora da erogare;
- 3) tabella 15 non consuntivata (in calce alla tabella non risulta barrata la relativa casella) e sezioni delle risorse non compilate: risulta ancora pendente il processo di certificazione da parte dell'organo di controllo; in tale evenienza gli impieghi, nella misura in cui sono erogati al personale (es. la quota mensile della retribuzione di posizione o l'indennità di amministrazione qualora ricompresa nei fondi accessori) vanno in ogni caso registrati.

Attenzione: Le voci di destinazione del fondo andranno compiutamente rendicontate anche nell'eventualità che la somma delle stesse risulti superiore al limite legittimo di spesa riportato nella sezione di costituzione del Fondo, al fine di renderne conto ai diversi organi di controllo per gli interventi di competenza. **Nota bene:** la *Squadratura 8* è deputata a verificare tale eventualità.

Risorse della retribuzione accessoria (lato sinistro della tabella 15)

La parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. Fondo risorse decentrate personale non dirigente nel caso del comparto Funzioni locali ovvero Fondo condizioni di lavoro e incarichi e Fondo premialità e fasce per il personale non dirigente del comparto Sanità), nonché delle restanti voci del trattamento accessorio ricomprese nel perimetro del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Appartengono a questa categoria di risorse, per il caso comparto Funzioni locali, la retribuzione accessoria del segretario comunale e provinciale, cui è dedicata una specifica tabella 15 (unitamente alla relativa scheda SICI), l'area delle posizioni organizzative e le risorse (ordinarie e connesse ad eventi eccezionali) destinate annualmente alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

La sezione della costituzione è a sua volta suddivisa in *Risorse fisse / Risorse variabili / Decurtazioni / Risorse a carico del bilancio* (cioè non ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa).

Nell'ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la strutturazione che segue, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012

nonché con l'ordinata esposizione dei diversi istituti contrattuali che si evince dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- Unico importo consolidato, che costituisce l'importo iniziale, invariante, di ciascun fondo, a titolo esemplificativo l'unico importo consolidato 2017 individuato dall'articolo 67, primo comma del CCNL delle **Funzioni locali**, dagli articoli 63 e 65, primo comma, nel caso del CCNL **Istruzione e ricerca** con riferimento alle **Università**, dal secondo comma rispettivamente dell'articolo 80 e dell'articolo 81 del CCNL **Sanità**. **Nota bene**: poiché talune decurtazioni di legge risultano vigenti, cioè non disapplicate, in sede di Conto Annuale *l'unico importo consolidato* va computato “prima” dei tagli imposti dalle voci presenti nella sezione delle *Decurtazioni*, a titolo esemplificativo, dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013, che istituisce la decurtazione permanente che le amministrazioni debbono continuare ad operare sui propri fondi come quantificata nel 2015.
- Incrementi previsti da CCNL successivamente al consolidamento di cui al punto precedente, es. gli incrementi sui fondi disposti dal CCNL 2019-2021 delle *Funzioni centrali*, delle *Funzioni locali* e *Sanità* a decorrere dal 1.1.2021.
- Ulteriori incrementi delle risorse fisse, cioè tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l'esempio tipico è la RIA del personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Ulteriore esempio è l'incremento del Fondo per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
- Altre risorse. In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. In tal caso, qualora l'ammontare risulti superiore al 10% del totale del Fondo, i contenuti di tale voce vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell'*Incongruenza 9*.

Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi (anche a quadro giuridico invariato). L'esempio tipico è, ove previsto dal CCNL di riferimento, l'istituto delle risorse non utilizzate fondo anno precedente, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo. Anche nel caso delle risorse variabili è presente la voce residuale “Altre risorse” dove inserire eventuali risorse che non trovano allocazione nelle precedenti voci, da giustificare in sede di incongruenza 9 qualora di ammontare superiore al 10% del totale del Fondo.

Attenzione: le risorse variabili appostate al Fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione. La relativa entrata è da considerare comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si tratta, ad esempio, delle risorse per le funzioni tecniche ex articolo 113, commi 5-6, del d.lgs. n. 50/2016, del recupero evasione IMU e TARI ex articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all'Ente ex articolo 9, commi 3 e 6 della legge n. 145/2018 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43, della legge n. 449/1997. **Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, tali risorse debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP).**

Decurtazioni

Si tratta di voci di riduzione delle risorse del Fondo operate in genere per il rispetto di norme di contenimento sulla retribuzione accessoria, a titolo esemplificativo la decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2003 o la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 o le decurtazioni effettuate, anche in autotutela, per il recupero di risorse erogate in eccesso nel passato.

Permane inoltre una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o in applicazione di normative contrattuali. Nel caso in cui tale generica voce risulti superiore al 10% del totale del Fondo, i relativi contenuti vanno opportunamente chiariti in sede di giustificazione dell'incongruenza 9.

Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO sia nel kit excel.

Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 266/2005 (cfr. circolare RGS n. 25/2012 e circolare RGS n. 30/2017). Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse "escono dal Fondo" per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce - obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

Risorse a carico del Bilancio

Si tratta di sezioni della tabella 15 destinate a monitorare risorse diverse da quelle ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa della macrocategoria interessata, quindi non soggette a certificazione annuale da parte dell'organo di controllo. Esse riguardano ad esempio le risorse destinate alla remunerazione dell'area delle posizioni organizzative regolare dal CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni locali 2016-2018 e le risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario in tutti i casi in cui non sono ricomprese nei fondi per la contrattazione integrativa (come nel caso del comparto Funzioni locali).

La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente sostenuta, delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa, distintamente per ciascun istituto di erogazione. **Nota bene:** anche la sezione degli impieghi temporaneamente allocati all'esterno del fondo opera con riferimento a quelli effettivamente erogati.

Ulteriori indicazioni per la compilazione delle tabelle 15

L'Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle "voci di finanziamento".

Attenzione: tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

Squadrate e Incongruenze riferite alla Contrattazione Integrativa

Squadrate

Squadra 5 (scheda SICI)

La squadra è volta a verificare che sia esplicitato alla voce LEG428 l'importo del limite 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, ogni qualvolta sia compilata in tabella 15 anche una sola voce tra le risorse o tra gli impieghi. La corretta compilazione della domanda LEG428 è inoltre finalizzata, unitamente ai controlli previsti dalla *Incongruenza 15* (si veda oltre), alla verifica del rispetto del limite stesso alla luce di quanto dichiarato dall'amministrazione e in coerenza dei propri atti (*Squadra 6*).

Squadra 6 (tutte le tabelle 15 e le schede SICI compilate dall'amministrazione)

Il controllo è finalizzato a verificare se, con riferimento alla costituzione del fondo e all'appostamento delle risorse a bilancio, risulta rispettato il limite 2016 per il complesso dell'amministrazione. Il controllo pone pertanto a confronto le seguenti due grandezze:

- a) la valorizzazione del limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, calcolato come somma del limite 2016 dichiarato nella scheda SICI per ciascuna macrocategoria di personale alla domanda LEG428;
- b) la valorizzazione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria (totale della sezione risorse della tabella 15 di ciascuna macrocategoria, che registra tutte le poste della retribuzione accessoria, indipendentemente se soggette o meno alla verifica del limite 2016), depurate del totale delle voci che l'amministrazione medesima dichiara come esterne alla verifica del limite (come indicate in scheda SICI in risposta alla domanda LEG398).

Il controllo segnala i casi in cui le risorse accessorie “soggette alla verifica del limite” imposto dalla norma – calcolate come indicato al punto b) – risultano superiori, quindi in contrasto, con l'indicazione della norma medesima. **Nota bene:** in caso di mancata certificazione di un fondo per la contrattazione integrativa (es. quello relativo al personale con qualifica dirigenziale) la relativa sezione della tabella 15 non va compilata. Ciò comporta che la valorizzazione al punto b) risulta corrispondentemente sottostimata. In questa eventualità il controllo acquista piena efficacia unicamente quando risultano debitamente compilate tutte le componenti della sezione delle risorse della tabella 15.

La squadra opera secondo due processi ordinati.

Primo processo (in verticale nella esposizione del kit excel)

Per ciascuna macrocategoria pone a confronto il limite 2016 di tale macrocategoria (domanda LEG428) con il totale della tabella 15 della medesima macrocategoria, valutato al netto delle risorse non rilevanti alla verifica del limite (domanda LEG398) ed evidenziando, eventualmente, il mancato rispetto di tale limite.

Secondo processo (in orizzontale nella esposizione del kit excel)

Sono sommate le evidenze di ciascuna macrocategoria, come dichiarate dall'amministrazione in sede di Conto Annuale, al fine di restituire i valori riferiti al complesso dell'amministrazione in termini di:

- limite 2016 del complesso dell'amministrazione, calcolato come somma del limite parziale di ciascuna macrocategoria (domande LEG428);
- risorse complessivamente destinate alla retribuzione accessoria dell'amministrazione, calcolate come somma del totale della sezione di sinistra di ciascuna tabella 15 di ciascuna macrocategoria;
- quota di tali risorse non interessate al limite 2016 per il complesso dell'amministrazione, calcolata come somma delle domande LEG398 riferita a ciascuna macrocategoria di interesse.

La squadratura interviene nel momento in cui, per il complesso dell'amministrazione, il limite 2016 risulta superato dal totale delle risorse delle tabelle 15 di ciascuna macrocategoria, valutate al netto delle risorse non rilevanti ai fini di tale limite (con una tolleranza statistica di 1.000 euro).

La squadratura risulta formulata sulla base dei dati forniti dall'amministrazione secondo la metodologia appena esposta. Pertanto, verificati possibili errori di imputazione, ove la squadratura persista, prevale la finalità del Conto Annuale di rilevare ed evidenziare quanto in atti presso l'Amministrazione.

Ciò premesso, la squadratura 6 viene superata una volta che l'amministrazione abbia sottoposto all'Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle schede SICI, sezione LEG, ed alle tabelle 15 che l'hanno generata: il verbale di presa d'atto da parte dell'Organo di controllo consente di spuntare l'apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l'eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell'Organo equivalente.

La squadratura 6 – mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.

Questa presa d'atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 6. L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione della stampa

dell'intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell'Organo equivalente, consente il superamento della squadratura 6 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

Squadratura 8 (Tabelle 15)

La squadratura verifica per ciascuna macrocategoria di personale, che la somma degli utilizzi di ciascun fondo non risulti maggiore della somma delle relative risorse.

La squadratura è sempre operativa per le risorse stanziate a bilancio (es. straordinario, posizioni organizzative, segretario comunale e provinciale nel caso delle Funzioni locali), mentre per i Fondi per la contrattazione integrativa soggetti a certificazione si attiva unicamente se in scheda SICI sia presente almeno una risposta a una delle due domande GEN353 e GEN355 (data della certificazione del Fondo o data della certificazione congiunta del Fondo e della contrattazione integrativa) o se sia presente la risposta alla domanda GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia.

Nota bene: poiché nel caso del Servizio sanitario nazionale (Dirigenza medica, dirigenza PTA e personale non dirigente) è possibile che sovrautilizzi di un fondo (es. quello che remunera gli istituti legati alle condizioni di lavoro) siano compensati da mancati utilizzi di un altro fondo; per questo motivo la squadratura 8 si attiva unicamente con riferimento al totale generale dei Fondi, senza segnalare perciò eventuali squilibri sui singoli fondi. Lo stesso avviene per il personale non dirigente regolato dal CCNL delle Funzioni centrali 2019-21 in quanto è previsto che le risorse non utilizzate per lo straordinario, come determinate a consuntivo, confluiscano sul Fondo delle risorse decentrate del medesimo anno.

La squadratura 8 viene superata una volta che l'amministrazione abbia sottoposto all'Organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura, unitamente alle tabelle 15 che l'hanno generata: il verbale di presa d'atto da parte dell'Organo di controllo consente di spuntare l'apposita casella di controllo qui di seguito riportata, che si trova nella sezione di SICO destinata a recepire l'eventuale Commento del Collegio dei Revisori o dell'Organo equivalente.

La squadratura 8 – utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa o di risorse a bilancio in misura superiore alla relativa costituzione / stanziamento – è stata sottoposta all'organo di controllo che ne ha preso atto in apposito verbale.

Questa presa d'atto comparirà nella sezione dei commenti soltanto in presenza della squadratura 8. L'apposizione della spunta, unitamente all'indicazione della data di sottoscrizione della stampa dell'intero modello da parte del Presidente del Collegio dei revisori o dell'Organo equivalente, consente

il superamento della squadratura 8 e la corretta certificazione del modello (vedi § “Richiesta, stampa e visualizzazione intero modello” del capitolo “Istruzioni operative”).

Squadratura 9 (tabella 15, in base ad informazioni della scheda SICI)

La squadratura è volta a verificare che le risorse dei fondi per la contrattazione integrativa siano inserite nella tabella 15 unicamente in presenza di positiva certificazione da parte dell’Organo di controllo delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa specificamente riferita all’anno oggetto di rilevazione e al contempo che, in presenza di positiva certificazione, sia compilata la sezione delle risorse del corrispondente fondo/i della tabella 15. Laddove il Contratto Integrativo economico annuale è ritenuto non necessario, ad esempio in caso di numerosità esigua di personale, di ultravigenza del Contratto Integrativo precedentemente perfezionato, la misura delle risorse del Fondo necessita in ogni caso di una certificazione annuale da parte dell’Organo di controllo ai sensi dell’art. 40-bis, primo comma del d.lgs. 165/2001, sia per la verifica annuale delle norme di contenimento (in ultimo la verifica del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017), sia per la verifica delle risorse variabili apposte annualmente sul Fondo anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge. Pertanto, la squadratura inibisce in ogni caso la certificazione del modello di rilevazione del conto annuale in caso di inserimento delle risorse del Fondo in assenza di asseverazione di certificazione.

Il controllo è effettuato verificando, qualora il totale delle risorse dei fondi interessati da certificazione esposto in tabella 15 risulti diverso da zero, la presenza di almeno una data in risposta alle domande GEN353 o GEN355 della scheda SICI (GEN196 nel caso dei fondi dei dirigenti di prima fascia per i quali non è prevista la contrattazione integrativa).

Nota bene: la Squadratura 9 non opera con riferimento alle sezioni della tabella 15 riferite ad aggregati che non sono soggetti a certificazione annuale da parte dell’organo di controllo, come le poste dello straordinario quando risultano esterne ai fondi per la contrattazione integrativa, nel caso di Funzioni locali, Università e Funzioni centrali. La squadratura 9 non opera altresì per l’amministrazione regionale della Sardegna che non vede, allo stato, istituito l’organo di controllo previsto dall’articolo 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001.

Incongruenze

Incongruenza 9 (tabella 15)

L’incongruenza è volta a verificare se ciascuna delle voci “F00O – Altre risorse non comprese fra le precedenti”, “F01P – Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti” e “U998 – Altri istituti non compresi fra i precedenti” supera o meno il 10% del totale generale del Fondo di riferimento. In caso

affermativo viene richiesta all'Amministrazione la relativa giustificazione consistente nella esplicitazione del contenuto giuridico ed economico di tali poste.

Incongruenza 15 (scheda SICI e tabella 15)

Il controllo pone a confronto, distintamente per ciascuna macrocategoria di personale rilevata (es. personale dirigente e personale non dirigente nel caso degli enti regolati dal CCNL delle funzioni locali):

- quanto dichiarato complessivamente nella scheda SICI in risposta alla domanda LEG398 - *Totale risorse della tabella 15 della presente macrocategoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017;*
- quanto dichiarato nelle singole voci della tabella 15 che, per indicazione normativa (es. art. 11, comma 1 del decreto legge n. 135/2018) o giurisprudenziale (a titolo esemplificativo deliberazioni della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni), nonché degli orientamenti desunti da pareri resi dalla Ragioneria generale dello Stato, in ultimo ed in particolare con riferimento alla nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 resa alla Regione Lombardia, si ritiene non sia soggetto alla verifica del limite (es. somme non utilizzate fondi anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche, incentivi ai professionisti legali eccetera); **Nota bene:** il controllo dell'incongruenza 15 è esteso a specifiche domande della scheda SICI che identificano poste non soggette alla verifica del limite 2016 che non è possibile rintracciare nella tabella 15 (es. LEG452 con riferimento ai valori confluiti nell'unico importo consolidato o, limitatamente al caso delle Università, gli incrementi dei differenziali stipendiali di cui alla domanda LEG432).

Ciò al fine di rendere verificabili e trasparenti, in caso di discordanza con le evidenze della tabella 15 (e ove necessario con la scheda SICI), quali specifiche voci sono state dall'ente considerate come non soggette alla verifica del limite.

In tale evenienza, fatta salva la correzione di errori materiali di digitazione, è necessario giustificare la differenza rappresentando, in modo ragionato e verificabile, il dettaglio e la valorizzazione delle singole poste che l'amministrazione ritiene non interessate dal limite.

Incongruenza 16 (scheda SICI)

L'incongruenza è volta a verificare se la data di certificazione del Fondo inserita come risposta alle domande GEN353 e GEN355 (GEN196 nel caso dei dirigenti di prima fascia) sia anteriore al primo gennaio dell'anno di riferimento. **Nota bene:** l'eventuale prassi di certificare quanto meno la costituzione del fondo prima dell'avvio dell'anno di riferimento riflette un valore positivo di previsione delle quantità del fondo in una ottica programmatica dello stesso e non inibisce variazioni dello stesso per evidenze successive (ad esempio in termini di quantificazione esatta delle risorse non utilizzate del fondo per l'anno precedente).

Le istruzioni per la rettifica della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI

Per consentire la rettifica, l'aggiornamento o il completamento delle tabelle 15 e delle schede SICI riferite all'anno di rilevazione e ai due anni immediatamente precedenti, è attiva una funzionalità la cui gestione è demandata direttamente all'Amministrazione. È inoltre presente una casella di spunta con la quale l'amministrazione dichiara che il fondo di quell'anno risulta consuntivato, cioè compiutamente certificato sul versante delle risorse e compiutamente erogato sul versante degli impieghi.

Fino al momento della dichiarazione di consuntivazione, per l'apertura della rettifica delle sole tabelle 15 (limitatamente al versante degli impieghi) e delle schede SICI non è quindi necessario l'intervento della Ragioneria territoriale dello Stato o dell'Ufficio centrale di Bilancio.

Nota bene: dalla rilevazione riferita al 2018 si è ritenuto di escludere dalla possibilità di autonoma rettifica il versante della costituzione del fondo, in quanto, ad eccezione di errori materiali di compilazione, la rettifica delle risorse del fondo è di norma legata ad eventi eccezionali (ad esempio la revisione delle voci di finanziamento a seguito di verifiche ispettive o di ricostruzioni in autotutela) che vanno pertanto motivate e se richiesto documentate alle Ragionerie territoriali dello Stato o agli Uffici centrali di Bilancio.

Per portare in condizione di rettifica attiva la sezione di monitoraggio della contrattazione integrativa, l'Amministrazione deve aprire in SICO il proprio Conto annuale per l'anno sul quale si intendono apportare modifiche e posizionarsi sulla tabella 15. In calce a tale tabella sono presenti le seguenti funzionalità:




Figura 27 - Tasti per l'aggiornamento e la consuntivazione della tabella 15 e scheda SICI

A. Tasto “Aggiorna T15/SICI”: consente di mettere in stato di rettifica le sole tabelle 15 e schede SICI al fine di modificare/aggiornare le informazioni in esse riportate.

B. Casella di spunta “T15/SICI consuntivate” e relativo tasto di “Conferma”: consente all'amministrazione di asseverare in sede di conto annuale che risultano definitivamente concluse tutte le operazioni relative al fondo dell'annualità su cui si sta operando (in particolare che risultano effettivamente erogate al personale tutte le quote di retribuzione accessoria, comprese quelle premiali,

riferite a prestazioni rese nell'anno di riferimento). **Attenzione:** la conferma della casella di spunta inibirà ogni ulteriore processo di aggiornamento della tabella 15 e della scheda SICI.

Qualora eventi imprevedibili, ad esempio il riscontro di un mero errore materiale di digitazione, dovessero rendere necessaria in seguito la rettifica dei dati, sarà sempre possibile richiedere ai competenti Uffici di controllo di I livello la messa in rettifica attiva del Conto annuale. La richiesta di eliminazione della spunta di consuntivazione va inviata alla casella di posta quesiti.sico.contrattointegrativo@mef.gov.it.

Come eseguire le rettifiche della tabella 15 e della scheda SICI

Per rendere modificabili i dati della tabella 15 (sezione impieghi) e della scheda SICI dell'annualità desiderata (ricordando che sono rettificabili unicamente i dati dell'annualità corrente e delle due immediatamente precedenti) è necessario entrare in SICO, selezionare l'anno desiderato, posizionarsi sulla tabella 15 e premere il tasto “Aggiorna T15/SICI” (“A” nella figura precedente).

Questa azione rende editabili sia la tabella 15 sia la scheda SICI e comporta la comparsa di due nuovi tasti:




Figura 28 – Tasto per il salvataggio della tabella 15

C. Tasto “Salva”: consente di salvare in SICO le informazioni, eventualmente modificate. **Nota bene:** il tasto “Salva” compare anche in coda alla scheda SICI e consente di salvare le informazioni di quella scheda.

D. Tasto “Concludi Agg.to T15/SICI”: chiude la fase di aggiornamento ed è presente unicamente in calce alla tabella 15. **Attenzione:** a prescindere se siano state apportate modifiche o meno, la fase di aggiornamento può essere conclusa unicamente se si salvano sia la tabella 15 sia la scheda SICI.

Nota bene: l'utilizzo del tasto “Concludi Agg.to T15/SICI” genera gli stessi effetti della conclusione della rilevazione (o della conclusione di una eventuale fase di rettifica attiva), sottponendo nuovamente il modello al processo di certificazione con la verifica delle squadrature ed incongruenze (vedi § “Certificazione” del capitolo “Informazioni operative”). Ciò è necessario poiché le attività

effettuate autonomamente dall'Istituzione sulle tabelle 15 e sulle schede SICI possono aver generato delle anomalie che altrimenti resterebbero non evidenziate, con evidente disallineamento fra i dati presenti nel sistema e il contenuto della certificazione rilasciata in precedenza da SICO.

Personale non dirigente

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

Nota bene: la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) all'art. 1 comma 651 stanzia ulteriori risorse per il personale delle polizie locali per le maggiori prestazioni dovute alle attività emergenziali svolte nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021. Al riguardo si rappresenta che le ulteriori risorse stanziate dall'art. 1 comma 651 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) riferendosi a prestazioni rese nell'anno 2021, devono essere indicate alla voce F15Q del conto annuale 2021, il quale dovrà se del caso essere aggiornato.

A. Risorse fisse

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00B - Unico importo consolidato 2017 ^(*)	Art. 67, c. 1 CCNL 16-18
F10Y - Incremento euro 83,20 per unità in servizio al 31.12.2015	Art. 67, c. 2, lett.a) CCNL 16-18
F20K - Incremento euro 84,50 dal 1.1.2021 ^(**)	Art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 19-21
F00Z - Ridet. differenziali stip.li a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'articolo 64 del CCNL	Art. 67, c. 2, lett. b) CCNL 16-18
F00C - RIA e assegni ad personam personale cessato anno precedente, misura intera	Art. 67, c. 2, lett. c) CCNL 16-18
F00D/F00E - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni	Art. 67, c. 2, lett. e) CCNL 16-18
F00J - Incremento riduzione stabile organico funzione dirigenziale (solo Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa precedentemente al 2018)	Art. 67, c. 2, lett. f) CCNL 16-18
F00K - Incremento derivante da corrispondente e stabile riduzione delle risorse per lavoro straordinario	Art. 67, c. 2, lett. g) CCNL 16-18
F00M - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da aumenti della dotazione organica e relativa copertura	
F15K - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato operate su basi di sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 34/2019 e relativi decreti attuativi	Art. 67, c. 2, lett. h) CCNL 16-18

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F16L - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria (Art. 11, c. 1, lett. b) DL 135/2018)	
F10K - Armonizzazione retribuzione accessoria personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario	Art. 1, c. 800, legge n. 205/2017

^(*) Le risorse non soggette a limite 2016 confluire nell'Unico importo consolidato 2017, vanno dichiarate in scheda SICI alla domanda *LEG452 -Totale risorse ricomprese nell'unico importo consolidato non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 (euro)*”. Si tratta ad esempio delle risorse disposte per la armonizzazione dell'accessorio del personale ex-provinciale eventualmente transitato nell'amministrazione secondo le indicazioni dell'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

^(**) Voce da valorizzare unicamente se la contrattazione 2022 risulta certificata dopo la data di efficacia del Ccnl 2019-21.

B. Risorse variabili

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F50H - Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, limitatamente alle entrate conto terzi, utenza e sponsorizzazioni	Art. 67, c. 3, lett. a) CCNL 16-18
F96H - Risparmi da piani di razionalizzazione ex art. 16, cc. 4-5-6 d.l. 98/2011	Art. 67, c. 3, lett. b) CCNL 16-18
F00N - Incentivi per le funzioni tecniche previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	Art. 67, c. 3, lett.c) CCNL 16-18
F10M - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti (art. 9, comma 3, DL n. 90/2014)	
F10N - Risorse compensi avvocati per sentenza favorevole con spese legali compensate, nel limite del corrispondente stanziamento per l'anno 2013 (art. 9, comma 6, DL n. 90/2014)	Art. 67, c. 3, lett.c) CCNL 16-18
F10L - Risorse darecupero evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091 legge n. 145/2018	
F16T - Risorse finanziamento indennità ordine pubblico attività COVID-19 correlate Polizia Locale (art. 4, comma 9 DL n. 19/2020)	Art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 16-18
F00S - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (art. 70-ter CCNL 16-18)	

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F00V - Risorse per prestazioni di servizio aggiuntivo per attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato (art. 56-ter CCNL 16-18, art. 22, c. 3-bis DL 50/2017)	
F01V - Quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'ente, determinata ai sensi dell'art. 208 commi 4 lett. c), 5 del DLgs 285/92, per l'erogazione di incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (Art. 56-quater, lett. c) CCNL 16-18)	
F00T - Incremento accessorio per altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
F00U - RIA personale cessato anno precedente mensilità residue	Art. 67, c. 3, lett. d) CCNL 16-18
F00W - Somme non utilizzate risorse straordinario anno precedente accertate a consuntivo	Art. 67, c. 3, lett. e) CCNL 16-18
F00X - Messi notificatori	Art. 67, c. 3, lett. f) CCNL 16-18
F00Y - Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lettg) CCNL 16-18
F01J - Integrazione 1,2% massa salariale 1997	Art. 67, c. 3, lett. h) CCNL 16-18
F20L - Incremento 0,22% monte salari 2018 dal 1.1.2022 ^(*)	Art. 79, c. 3 CCNL 19-21
F01K - Risorse conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento	Art. 67, c. 3, lett. i) CCNL 16-18
F01M - Integrazione risorse personale trasferito in corso d'anno	Art. 67, c. 3, lett. k) CCNL 16-18
F01N - Risorse fisse non utilizzate fondi annualità precedenti ^(**)	Art. 68, c. 1 CCNL 16-18

^(*) Voce da valorizzare unicamente se la contrattazione 2022 risulta certificata dopo la data di efficacia del Ccnl 2019-21.

^(**) Se il fondo 2022 risulta certificato oltre la data di efficacia del CCNL 2019-21 ricoprendere in questa voce, secondo le indicazioni dell'art. 79, comma 5, del Ccnl 2019-21, anche gli arretrati 2021 dell'art. 79, comma 1, lettera b).

C. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F01Q/F01R - Decurtazioni trattamento economico fisso e continuativo personale trasferito ad altra amministrazione, esposto distintamente per i casi determinati da disposizioni di legge e per i casi derivanti da processi associativi o trasferimento di funzioni	Art. 67, c. 2, lett. e) CCNL 16-18
F03Q - Decurtazione Fondo per corrispondente incremento risorse destinate alle posizioni organizzative concordato in sede di contrattazione integrativa	Art. 7, c. 4, lett. u) CCNL 16-18
F27I - Decurtazione permanente	Art. 1, c. 456 legge 147/2013
F00P - Decurtazione Fondo per rispetto limite 2016	Art. 23, c. 2 DLgs 75/2017
F01S - Decurtazioni per recupero erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota anno di riferimento	Art. 40, c. 3-quinquies DLgs 165/01

F01T - Decurtazioni per recupero erogazioni effettuate in eccesso in precedenza – quota anno di riferimento	Art. 4, c. 1 DL 16/2014
---	-------------------------

DESTINAZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U20S - Differenziali stipendiali in essere non disponibili alla contrattazione integrativa	
U00D - Quota indennità di comparto a carico fondo	Art. 68, c. 1 CCNL 16-18
U00E - Incremento delle indennità al personale educativo degli asili nido	
U00F - Indennità al personale ex VIII qualifica funzionale	
U00G - Premi correlati alla performance organizzativa	Art. 68, c. 2, lett. a) CCNL 16-18
U00H - Premi correlati alla performance individuale	Art. 68, c. 2, lett. b) CCNL 16-18
U00J - Indennità condizioni di lavoro ex art.70-bis	Art. 68, c. 2, lett. c) CCNL 16-18
U00K - Indennità di turno, di reperibilità e indennità per lavoro festivo ex art. 24 comma 1 CCNL del 14.09.2000	Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 16-18
U00L - Specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinque	Art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 16-18
U22I - Incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del DLgs 50/2016	
U07E - Compensi avvocati per sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti o con spese legali compensate (art. 9, commi 3 e 6 del DL n. 90/2014)	
U04C - Risorse da recupero evasione IMU e TARI ex art. 1, comma 1091 legge n. 145/2018	Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 16-18
U00P - Contributo Istat, Enti e Organismi pubblici autorizzati per indagini statistiche e censimenti (art. 70-ter CCNL 16-18)	
U00Q - Altre specifiche disposizioni di legge differenti da quelle sopra elencate	
U00R - Compensi ai messi notificatori	Art. 68, c. 2, lett. h) CCNL 16-18
U00S - Compensi al personale delle case da gioco	Art. 68, c. 2, lett. i) CCNL 16-18
U00T - Differenziali progressioni economiche con decorrenza anno di riferimento	Art. 68, c. 2, lett. j) CCNL 16-18
U01B - Polizia locale: compensi per prestazioni di servizio aggiuntivo per attività di sicurezza e di polizia stradale in occasione di iniziative di carattere privato (art. 56-ter CCNL 16-18)	
U00M - Polizia locale: incentivi collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 56-quater, lett. c) CCNL 16-18)	Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 16-18
U00V - Polizia locale: indennità di servizio esterno di vigilanza (art. 56-quinquies CCNL 16-18)	
U00Y - Polizia locale: indennità di funzione (art. 56-sexies CCNL 16-18)	Art. 68, c. 2, lett. f) CCNL 16-18

Area delle Posizioni organizzative finanziata con risorse di bilancio

FINANZIAMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F01U - Risorse destinate alle P.O. nel 2017. NB: per i comuni senza dirigenza è possibile indicare nella presente voce il limite ex art. 23, c. 2 del decreto legislativo n. 75/2017 riferito a tale categoria	Artr. 15, c. 4 e 67, c. 1 CCNL 16-18
F03R - Incremento delle risorse destinate alle posizioni organizzative a seguito di contrattazione integrativa che ha corrispondentemente ridotto il fondo per il trattamento accessorio	Art. 7, c. 4, lett.u) CCNL 16-18
F15L - Incremento retribuzione di posizione e/o di risultato P.O. in essere finanziato con rinunce facoltà assunzionali	Art. 11bis, c. 2 DL135/18
F15M - Quota parte destinata alle P.O. derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato operate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 34/2019 e relativi decreti attuativi	Art. 67, c. 2, let. h) CCNL 16-18
F20L - Incremento 0,22% monte salari 2018 dal 1.1.2022 ^(*)	Art. 79, c. 3 CCNL 19-21

^(*) Voce da valorizzare unicamente se la contrattazione 2022 risulta certificata dopo la data di efficacia del Ccnl 2019-21.

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F01W - Riduzione risorse destinate alle P.O. operata in sede ditoriale al fine di consentire un incremento delle risorse del fondo utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 67 del medesimo CCNL	Art. 15, c. 7 CCNL 16-18

DESTINAZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U00U - Retribuzione di posizione	Art. 15, c. 1, CCNL 16-18
U00W - Retribuzione di risultato	
U00X - Retribuzione di risultato per incarico ad interim	Art. 15, c. 6, CCNL 16-18

Area prestazioni lavoro straordinario

FINANZIAMENTO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

A. Risorse a carico del Bilancio

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15N - Risorse destinate a straordinario ordinario nell'anno 2017	Art. 14, CCNL 98-01
F15O - Risorse destinate a straordinario elettorale nell'anno di rilevazione	Art. 39, CCNL 14.9.00
F15P - Risorse straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali nell'anno di rilevazione	

B. Decurtazioni

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
F15R - Riduzione stabile risorse ordinariamente destinate al lavoro straordinario a favore delle risorse fisse del Fondo risorse decentrate	Art. 67, c. 2, lett. g) CCNL 16-18

DESTINAZIONI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di rilevazione

Descrizione	Riferimento CCNL / legge
U05P - Straordinario ordinario	Art. 14, CCNL 98-01
U05Q - Straordinario elettorale	Art. 39, CCNL 14.9.00
U05R - Straordinario per eventi straordinari e per calamità naturali	

6.2 - CONTRATTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Questa sezione è integrativa alle istruzioni sopra riportate e presenta le specifiche disposizioni contrattuali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome cui le amministrazioni di appartenenza devono fare riferimento per la corretta modalità di rilevazione dei dati.

6.2.1 - Regione Friuli Venezia Giulia

Contratti Regione Friuli Venezia Giulia